



ORDINANZA N. 004 DEL 2020

ORDINANZA DI INGIUNZIONE PAGAMENTO SANZIONE E RIPRISTINO DELLO
STATO DEI LUOGHI

(art. 18 Legge 24 novembre 1981, n. 689)

IL DIRETTORE
DELL'ENTE PARCO DEL CONERO

Oggetto: Accertamenti urbanistici presso immobile sito in Comune di Ancona e censito al NCT al Fg. 83 map. 118_ proprietà _ ordinanza di ingiunzione pagamento sanzione e ripristino dello stato dei luoghi. ditta Daidone Eleonora e Francesco.

Premesso che,

con nota del 20/12/2019 prot. n. 3853 veniva data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 per Accertamenti urbanistici presso l'immobile sito in Comune di Ancona e censito al NCT al Fg. 83 map. 118_ proprietà Daidone Eleonora;

dalle premesse e considerazioni indicate nella nota sopra riportata veniva mosso il seguente rilievo "l'avvenuta rimozione di porzione di formazione vegetale individuata in arancio sopra quella precisata con perimetro fuxia nello stralcio di foto aerea riportato sopra (e nella determina 9N del 19/04/2019) e la conseguente sistemazione della scarpata".

con nota acquisita a ns. prot.n. 193 il 16/01/2020 l'Ing. Raccosta Riccardo, in qualità di progettista e direttore dei lavori del permesso di costruire 52/2019 intestato alla ditta Daidone Eleonora, presentava memorie difensive in merito.

con determina Tecnico n. 6 del 03/02/2020 non venivano accolte le memorie difensive ed erano individuate le sanzioni amministrative da elevare;

con nota del 10/02/2020 prot. 557 venivano comunicate le determinazioni assunte alla parte con invito al direttore dei Lavori di "comunicare con solerzia il nominativo entro 10 gg dalla presente" ed indicando che "in caso di non riscontro nei termini indicati sarà elevato verbale ai soli obbligati in solido Daidone Eleonora e Daidone Francesco".

Atteso,

infruttuosamente lo scorrere dei giorni, non ricevendo riscontro neanche dal Comune e sospeso il procedimento nel rispetto dell'art. 103 del decreto del 17/03/2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.", si ritiene ora doveroso dar corso alla conclusione del procedimento amministrativo sanzionatorio.

Poi,

con ordinanza n.01/2020 veniva indicata ingiunzione di pagamento e ripristino ambientale;
quindi con determina Tecnico n. 36 del 24/06/2020 veniva revocata parte della determina n. 6 del 03/02/2020 nella individuazione delle sanzioni;



Vista la determina Tecnico n. 36 del 24/06/2020 condivisa nei contenuti (scaricabile dal sito ufficiale del Parco che seppur non allegata alla presente ordinanza ne è parte integrante);

viste le diverse disposizioni violate;

le sanzioni sono le seguenti:

- per il danno causato ascrivibile al “danno ambientale con possibilità di ripristino”, il contravventore è tenuto al ripristino del danno ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione; nel caso non si possa determinare in senso oggettivo (come per il caso di specie) il profitto derivante dalla trasgressione, lo stesso sarà determinato attraverso il 10% del costo necessario per la realizzazione del danno. Si applica una sanzione da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3.000 se la somma come sopra determinata fosse inferiore”

quindi considerati i lavori necessari per l'estirpazione della siepe di molto inferiore a 10.000,00 € la sanzione è determinata in **€ 1.000,00** stabilita in misura di doppio del minimo così come previsto all'art. 16 della L. 689/1981;

- per la mancanza di richiesta di nulla osta la violazione accertata può essere ricondotta a quanto previsto dall'art. 23.4 del Regolamento: “Per tutte le fattispecie di infrazioni amministrative non contemplate nei precedenti commi si applica la sanzione da € 50,00 a € 300,00” e la sanzione è quindi determinata in **€ 100,00**, stabilita in misura del doppio del minimo così come previsto all'art. 16 della L. 689/1981;

- Per l'aver effettuato lavori in difformità alla Valutazione d'incidenza e secondo il co. 3 dell'articolo 26 della L. R. 6/2007, la sanzione deve essere compresa tra un minimo di 500 ed un massimo di 10.000 euro ed è quindi determinata in **€ 1.000,00**, stabilita in misura del doppio del minimo così come previsto all'art. 16 della L. 689/1981.

In definitiva la sanzione da elevare è pari ad **€ 2.100,00**.

e che si rende necessario per quanto possibile, in applicazione l'art. 29 della L.R. 15/94, l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi.

visti,

il co. 1 e 3 dell'art. 26 della L.R. 6/2007;

l'art. 23.4 del Regolamento del Parco;

l'art. 29 della L.R. 15/94.

STABILISCE

La revoca dell'ordinanza n. 01 del 18/06/2020.

ORDINA

Alla sig.ra Daidone Eleonora nata a ANCONA il 31/05/1994 c.f. DDNLNR94E71A271B
e al Sig.re Daidone Francesco nato a ANCONA il 25/03/1997 c.f. DDNLSN97C25A271W
residenti in Via San Gaspare n. 49 60131 Ancona

il pagamento di € 2.120,00 (tremiladuemilacentoveventi/00 comprensivo di 20,00 € di spese di notifica)

STABILISCE

Come indicato nella determina tecnico n. 6/20,



che, nel rispetto dell'art. 29 della L.R. 15/94 e del co. 1 dell'art. 26 della L.R. 6/2007, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi attraverso la ricomposizione della siepe per uguale lunghezza e profondità di 5 m, utilizzando piante delle seguenti specie, da disporre con fittezza adeguata: *Ulmus minor* (30% delle piante), *Acer campestre* (5% delle piante), *Prunus spinosa*, *Euonymus europaeus* e *Crataegus monogina* (restante 65% delle piante); nel rispetto del Regolamento il germoplasma dovrà avere provenienza locale, pertanto è consigliato il reperimento del materiale vivaistico presso i vivai ASSAM che dispongono di piantine ottenute da semi e talee raccolti nel territorio del Conero. Il ripristino dovrà avvenire **entro 30 gg dalla notifica della presente ordinanza**, l'avvenuto ripristino dovrà essere comunicato a questo Ente tramite PEC.

AVVERTE

Che i pagamenti dovranno essere effettuati Entro 60 gg. dalla notificazione della presente ordinanza da effettuarsi presso la Tesoreria del Parco del Conero: presso la tesoreria dell'Ente Parco del Conero – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO e CAMERANO filiale di Sirolo o **attraverso bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie:** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO e CAMERANO Ag. di Sirolo Codice Iban "IT92L0854937620000000094250" Intestato a Ente Parco Regionale del Conero Via Peschiera n.30-60020 Sirolo (An) , indicando la seguente causale: *sanzione ordinanza 004/20*.

STABILISCE

Nel caso di immediata completa ottemperanza all'obbligo di ripristino nei termini imposti (**entro 30 gg dalla notifica della presente ordinanza**) nel rispetto del co. 4 dell'art. 29 della L.R. 15/94 la sanzione pecuniaria di € 1.000,00 è ridotta ad € 334,00 e **quindi la sanzione totale da corrispondere ammonterà ad € 1.454,00 (millequattrocentocinquantaquattro/00 comprensivo di 20,00 € di spese di notifica)**

AVVERTE

Che in caso di inadempienza di quanto stabilito nel rispetto dell'art. 29 della L.R. 15/94 e del co. 1 dell'art. 26 della L.R. 6/2007 l'Ente Parco potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore al ripristino dello stato dei luoghi ed in caso di inottemperanza all'obbligo di recupero ambientale, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria sarà aumentata come per legge.

RAMMENTA

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.241/1990, i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare entro 60 gg dalla data di notifica o dalla sua piena conoscenza, ricorso giurisdizionale presso il tribunale Amministrativo regionale oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

Che gli atti relativi al procedimento sono disponibili e consultabili presso gli uffici dell'Ente Parco del Conero in Via Peschiera 30 a, 60020 Sirolo (AN) _ piano primo c/o Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 071/9331161.

DISPONE



La notifica della presente ordinanza per ogni effetto di legge ai sotto elencati soggetti:

Alla sig.ra Daidone Eleonora Via San Gaspare n. 49 60131 Ancona

Al Sig.re Daidone Francesco Via San Gaspare n. 49 60131 Ancona

e per opportuna conoscenza a:

- Sportello Unico per l'edilizia, Comune di Ancona, PIAZZA XXIV MAGGIO 60100 ANCONA
PEC: edilizia.comune.ancona@emarche.it
- GRUPPO CARABINIERI FORESTALE Stazione Conero Via Peschiera 30 a, 60020 Sirolo (AN) PEC: fan43251@pec.carabinieri.it
- Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio Delle Marche- Ancona, P.zza del Senato n. 15, 60121 ANCONA, Via PEC mbac-sbap-mar@mailcert.beniculturali.it
- Ing. Riccardo Raccosta in qualità di progettista e direttore dei lavori PEC: riccardo.raccosta@ingpec.eu
- Ufficio Ragioneria, SEDE.
- Presidente Ente parco del Conero, SEDE.
- Ufficio Cultura per pubblicazione albo pretorio della presente Ordinanza per 30 giorni e rimossa al termine temporale sopra detto, SEDE.

Sirolo, li 25/06/2020

LCV

Il Direttore
Dott. Marco Zannini



RELATA DI NOTIFICA PER IL TRASGRESSORE

Io sottoscritto _____ ho notificato il presente verbale al trasgressore
- con plico raccomandato A.R. n. _____ e spedito dall'ufficio postale di _____ /
- consegnandone copia nelle mani del Sig. _____.

Data _____

Firma _____

Per ricevuta _____

RELATA DI NOTIFICA PER L'OBBIGATO IN SOLIDO

Io sottoscritto _____ ho notificato il presente verbale all'obbligato in solido
- con plico raccomandato A.R. n. _____ e spedito dall'ufficio postale di _____ /
- consegnandone copia nelle mani del Sig. _____.

Data _____

Firma _____

Per ricevuta _____

